

Città di Castel Volturno

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

(decreto legge n. 193/2016, convertito con legge 225 del 1 dicembre 2016, art. 6-ter)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 30.01.2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo del regolamento

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 - Soggetti esclusi

Art. 4 - Oggetto del regolamento

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

Art. 6 - Contribuenti ammessi

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 9 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

Art. 10 - Rateizzazione delle somme da corrispondere

Art. 11 - Rigetto dell'istanza

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Pubblicità

Art. 13 - Norme finali

Art. 14 - Entrata in Vigore

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i contribuenti che:
   a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **30/04/2017;**
   b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
   c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i contribuenti ai quali non siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 4 - Oggetto del regolamento

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando soltanto:
   a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute..

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente o il Concessionario della Riscossione, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
   a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
7. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2016.

Art. 6 - Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita (persone fisiche, persone giuridiche, enti, etc.).
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza al Comune o al Concessionario della Riscossione, mediante:
   - **a)** consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
   - **b)** posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione);
   - **c)** posta elettronica certificata all'Ente o al Concessionario della Riscossione*;*
2. L' istanza deve redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente o dal Concessionario della Riscossione, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
3. L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30/04/2017.**
4. Entro il **31/03/2017**, l'Ente o il Concessionario della Riscossione per il Comune di Castel Volturno, anche con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi per i quali, alla data del 31/12/2016, risultano notificate le ingiunzioni fiscali per le quali è consentita la definizione agevolata.
5. Entro il **30/04/2017** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
6. Successivamente, entro il **30/06/2017**, il Comune o il Concessionario della Riscossione emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
7. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.
8. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

9. La definizione agevolata si intende perfezionata solo in seguito all'avvenuto integrale versamento dell'importo dovuto.

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni non ancora passate in giudicato a norma di legge, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 9 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
   a) versamento in unica soluzione entro la data del **20 settembre 2017**;
   b) versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle Entrate vigente, secondo quanto stabilito al successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 10 - Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7 comma 1.
3. L'Ente comunica entro il **15/07/2017** l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse;
4. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
   - Fino ad € 500,00, nessuna rateazione;
   - Oltre € 500,00, fino ad un massimo di 14 rate mensili.
5. L'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 100,00.
6. La scadenza della rateizzazione concessa non può superare il **30 settembre 2018**.
7. La dilazione concessa prevede l'applicazione del tasso di interesse del 3,00 % (tre per cento) a decorrere dal 21 settembre 2017.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 11 - Rigetto dell'istanza

Il Comune o il Concessionario della Riscossione provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.